



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE SOTTOSOGLIA

INDICE

ART. 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO E ACCORPAMENTO ARTIFICIOSO DEI LOTTI

ART. 3 – TUTELA DELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI E PRINCIPIO DI PROSSIMITA’

ART. 4 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

ART. 5 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

ART. 6 – FASCE DI IMPORTO AI FINI DELLA ROTAZIONE

ART. 7 – DEROGA E DISAPPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

ART. 8 – CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate
PRECEDUTE DA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ART. 9 – STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.158 del 13-11-2025

Art. 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato "Codice"), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.
2. Alle procedure negoziate sotto la soglia di rilievo comunitario e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), le disposizioni dello stesso come modificate dal D.L. n. 209/2024.
3. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
4. La disciplina della rotazione si accompagna alla recente giurisprudenza (sentenza Consiglio di Stato sez. V del 16/01/2023 n. 532, sentenza TAR Lazio, sez. I-quater, n.14113/2025 e sentenza TAR Campania, n.873/2025).

Art. 2 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO E ACCORPAMENTO ARTIFICIOSO DEI LOTTI

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2. In base all'art. 58 del Codice è vietato altresì l'accorpamento artificioso dei lotti.
3. Spetta al Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.

Art. 3 – TUTELA DELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI E PRINCIPIO DI PROSSIMITA'

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
2. Analogamente, per le prestazioni in questione si applicheranno criteri di selezione e di valutazione atti a valorizzare l'affidamento ad operatori economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 4 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal D. Lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile.
2. In particolare, trova applicazione l'art. 28 del Codice, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

Art. 5 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Il Comune di Mongrando si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti

procedure negoziate.

3. Il principio di rotazione si applica all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art.6 del presente regolamento.
4. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (*Common Procurement Vocabulary*), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto. Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i Servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione".
5. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:
 - a. per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse: che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
 - b. nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 6 – FASCE DI IMPORTO AI FINI DELLA ROTAZIONE

1. Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, sono di seguito individuate, con riferimento agli affidamenti diretti e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia.

Settore I Forniture

Fascia	Importo
A1	da € 5.000,00 sino a € 9.999,99
B1	da € 10.000,00 sino a € 14.999,99
C1	da € 15.000,00 sino a € 19.999,99
D1	da € 20.000,00 sino a € 24.999,99
E1	da € 25.000,00 sino a € 29.999,99
F1	da € 30.000,00 sino a € 39.999,99
G1	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
H1	da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

Settore II Servizi

Fascia	Importo
A2	da € 5.000,00 sino a € 9.999,99
B2	da € 10.000,00 sino a € 14.999,99
C2	da € 15.000,00 sino a € 19.999,99
D2	da € 20.000,00 sino a € 24.999,99
E2	da € 25.000,00 sino a € 29.999,99
F2	da € 30.000,00 sino a € 34.999,99
G2	da € 35.000,00 sino a € 39.999,99
H2	da € 40.000,00 sino a € 59.999,99
I2	da € 60.000,00 sino a € 79.999,99

J2	da € 80.000,00 sino a € 99.999,99
K2	da € 100.000,00 sino a € 139.999,99
L2	da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria





Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

S	Importo
M2	dalla soglia europea ordinaria indicata dalla precedente fascia L2 alla soglia europea per appalti di servizi sociali ed assimilati

Settore III Lavori

Fascia	Importo
A3	da € 5.000,00 sino a € 9.999,99
B3	da € 10.000,00 sino a € 19.999,99
C3	da € 20.000,00 sino a € 29.999,99
D3	da € 30.000,00 sino a € 39.999,99
E3	da € 40.000,00 sino a € 59.999,99
F3	da € 60.000,00 sino a € 79.999,99
G3	da € 80.000,00 sino a € 99.999,99
H3	da € 100.000,00 sino a € 129.999,99
I3	da € 130.000,00 sino a € 149.999,99
L3	da € 150.000,00 sino a € 299.999,99
M3	da € 300.000,00 sino a € 500.000,00
N3	Da € 500.001,00 sino alla soglia europea, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del Codice

Art. 7 – DEROGA E DISAPPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare alla rotazione, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione purché concorrano le seguenti condizioni:
 -  particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 -  effettiva assenza di alternative;
 -  è verificata l'accurata esecuzione del precedente appalto;
 -  è verificata la qualità della prestazione resa.
2. Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

Art. 8 – CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate PRECEDUTE DA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. Tenuto conto di quanto previsto all'art. 50, comma 2, del Codice, si provvede alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando di cui al medesimo articolo secondo quanto di seguito disposto.
2. Esclusivamente con riferimento alle procedure negoziate senza bando precedute da preventiva indagine esplorativa, spirato il termine concesso da quest'ultima, qualora pervenga un numero di candidature

superiore al numero minimo fissate dal Codice, vengono redatte apposite graduatorie, in ordine crescente, in base a:

- + Fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso
 - + In caso di lavori, importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso nella Categoria Prevalente indicata in sede di procedura; in caso di servizi e forniture, importo complessivo delle prestazioni analoghe eseguite regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;
3. Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature pervenute, gli operatori da invitare alla procedura negoziata sono così individuati:

Nel caso di invito a 5 operatori

- + Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato, purché superiori all'importo a base della procedura.
- + Dalla graduatoria di cui alla lettera b):
 - i. con riferimento ai lavori, sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente, purché superiori all'importo a base della procedura;
 - ii. con riferimento ai servizi e alle forniture, sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per prestazioni analoghe, purché superiori all'importo a base della procedura.
- + Dalla graduatoria di cui alla lettera c) è invitato l'operatore con il primo maggior valore.

Nel caso di invito a 10 operatori

- + Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono individuati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato, purché superiori all'importo a base della procedura.
- + Dalla graduatoria di cui alla lettera b):
 - i. con riferimento ai lavori, sono individuati i 3 (TRE) operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore nonché i 3 (TRE) operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente, purché superiori all'importo a base della procedura;
 - ii. con riferimento ai servizi e alle forniture, sono invitati i 3 (TRE) operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore nonché i 3 (TRE) operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per prestazioni analoghe, purché superiori all'importo a base della procedura;
- + Dalla graduatoria di cui alla lettera c) sono inviati i 2 (DUE) operatori con il primo ed il secondo maggior valore.

In entrambi i casi (invito a 5 o 10 operatori)

- + qualora un operatore sia collocato in posizioni utili in più graduatorie, esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella graduatoria contraddistinta dalla prima corrispondente lettera dell'alfabeto; specularmente, si provvederà all'invito dell'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria contraddistinta dalla ultima corrispondente lettera dell'alfabeto;
- + qualora in una delle graduatorie non siano collocati utilmente operatori la selezione avviene utilizzando la graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria "deserta";
- + in caso di parità di valori nella medesima graduatoria si procede mediante sorteggio;
- + in caso di RTI e/o avvalimento i candidati possono sommare gli importi richiesti;

✚ per i Consorzi di cui all'articolo 65, lettere c) e d), del Codice gli importi richiesti (lavori/prestazioni e personale) possono essere indicati dal Consorzio e contemporaneamente dalla Consorziata indicata per l'esecuzione, in applicazione del principio del "cumulo alla rinfusa".

4. Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare viene richiesto di comprovare, entro un congruo termine, i dati dichiarati, laddove gli stessi non siano ricavabili d'ufficio. Fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni, spirato vanamente il termine concesso per la comprova o in caso di verificata insussistenza dei requisiti previsti per l'inserimento in una posizione utile della graduatoria, si procede all'esclusione del concorrente e a individuare l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.
5. Al termine dell'espletamento delle suddette operazioni sono approvate dal soggetto competente le graduatorie e individuati gli operatori da invitare alla procedura negoziata.
6. In deroga a quanto disposto dal presente articolo, resta comunque ferma la disponibilità di individuare, nell'ambito della documentazione della procedura, diversi limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero di non porre limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, di statuire di procedere mediante sorteggio o mediante la fissazione di diversi criteri oggettivi, questi ultimi appositamente individuati nella stessa documentazione della procedura.
7. Resta fermo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio ai sensi del Codice.

Art. 9 — STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

1. La stipula del contratto può avvenire mediante:
 - a. corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - b. scrittura privata, eventualmente autenticata dall'ufficiale rogante, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005;
 - c. forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005.
2. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti.
3. Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria.
4. La ditta sarà tenuta, su invito scritto, a versare la somma necessaria almeno nei due giorni precedenti la stipula del contratto nelle modalità indicate nella comunicazione.
5. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla Tabella D della L. 8 giugno 1962, n.604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 — DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in *house providing*.
2. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.
5. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.
6. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo regolamentare.